

-----**STATUTO**-----

-----**"ASSOCIAZIONE CROCEROSSINE D'ITALIA" - ONLUS**-----

Articolo 1 - Denominazione-----

E' costituita una Associazione, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Codice Civile, denominata "ASSOCIAZIONE CROCEROSSINE D'ITALIA" - ONLUS -----

L'associazione è un'Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. -----

La qualifica di "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" ovvero l'acronimo "ONLUS" dovranno essere riportati in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. -----

Articolo 2 - Sede-----

L'associazione ha sede in Roma, Corso d'Italia n. 11. -----

L'associazione, in ogni modo, al fine di perseguire le sue finalità istituzionali, non ha limiti di azione in ambito nazionale ed internazionale. Può dunque collegarsi a tutti quei soggetti la cui cooperazione riterrà utile al raggiungimento delle finalità istituzionali, siano essi singoli individui e/o enti e/o istituzioni e/o associazioni e/o organismi sia pubblici che privati.

Articolo 3 - Durata-----

L'associazione ha durata illimitata. -----

Articolo 4 - Principi fondamentali-----

L'Associazione, costituita dalle Crocerossine e loro simpatizzanti su tutto il territorio nazionale, nasce a supporto del Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana ed è costituita sulla base dei principi fondamentali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa raccogliendone e facendone propria anche l'eredità programmatica, ideologica e culturale. -


Articolo 5 - Finalità e compiti-----

L'associazione non ha finalità di lucro, e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, volte per arrecare benefici nei confronti di soggetti svantaggiati, svolgendo la propria attività nei seguenti settori: -----

- condivisione degli ideali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa; -----
- tutela dei diritti sociali e civili; -----
- assistenza socio-sanitaria; -----
- beneficenza; -----
- istruzione e formazione degli assistiti; -----
- aiuti umanitari; -----
- attività sociali. -----

L'Associazione si prefigge di sostenere le finalità, i compiti e i servizi del Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana. -----

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in



quanto integrative delle stesse. -----

Per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni o di servizi. -----

Articolo 6 - Emblema -----

L'Associazione si doterà di un proprio emblema secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo. -----

Articolo 7 - Rapporti istituzionali -----

Nel rispetto della propria autonomia istituzionale ed in conformità delle leggi vigenti l'Associazione potrà agire con spirito di collaborazione e di solidarietà con altre istituzioni. -----

Per l'esplicazione delle proprie attività l'Associazione potrà stipulare convenzioni con istituti, enti, organismi pubblici e privati. -----

Articolo 8 - Rapporti con la comunità in generale -----

L'Associazione potrà collaborare con movimenti di volontariato operanti nell'area di sua competenza e con altri enti, fondazioni, associazioni e circoli. -----

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di dichiarare benemeriti dell'Associazione enti o persone che abbiano particolarmente contribuito allo sviluppo delle sue attività. -----

Articolo 9 - Categorie di soci -----

I soci dell'Associazione si distinguono in: -----

a) soci fondatori: le persone fisiche che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione; -----

b) soci sovventori: le persone fisiche o giuridiche e gli enti che sostengono le attività, i progetti e le iniziative dell'Associazione; -----

c) soci onorari: le persone fisiche o giuridiche e gli enti che si siano distinte per eccezionale merito in campo socio-sanitario o umanitario; -----

d) soci ordinari: coloro che interessati e/o direttamente coinvolti nelle tematiche proprie dell'Associazione manifestano adesione ai principi fondamentali dell'Associazione ed al presente statuto; svolgono gratuitamente in maniera organizzata un'attività in favore dell'Associazione prestando la loro opera alla realizzazione delle attività istituzionali e versano altresì la quota sociale annuale. -----

Per il riconoscimento della qualifica di socio onorario è competente il Consiglio Direttivo. -----

Chi intende aderire all'associazione quale suo socio secondo le categorie di cui ai precedenti punti b), e d) deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad osservare lo statuto e i regolamenti. Il Consiglio Direttivo delibererà sull'ammissione all'associazione nella pri-

ma riunione utile. -----

Gli associati, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, hanno tutti uguali diritti. È esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e per gli associati è previsto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. -----

Il concreto esercizio dei diritti dell'associato e l'accesso all'attività sociale è subordinato all'effettivo versamento della quota associativa di ammissione, non inferiore all'importo determinato annualmente dal Consiglio Direttivo. -----

La quota di ammissione dovrà essere versata prima dello svolgimento della Assemblea per l'approvazione del bilancio. I soci non assumono alcuna responsabilità patrimoniale ulteriore rispetto all'obbligo di corresponsione della quota sociale. -----

Chiunque aderisca all'associazione può, in qualsiasi momento, recedere dal novero dei soci mediante comunicazione scritta da inviarsi al Consiglio Direttivo. L'eventuale recesso dell'associato, comunicato dopo la data dell'Assemblea che approva il bilancio preventivo, non esonera dal pagamento della quota per l'anno di competenza. -----

La qualità di socio si perde, altresì, per decesso o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo e in caso di morosità nel versamento dei contributi associativi. -----

Il socio che ponga in essere condotte contrastanti con le norme del presente Statuto o comunque gravemente lesive dello spirito e delle finalità proprie dell'associazione, può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione è insindacabile ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. -----

E' escluso qualsiasi rimborso o risarcimento ai soci in caso di recesso o esclusione. -----

Articolo 10 - Regolamento interno -----

Il sistema delle quote sociali previste dal precedente art. 9, anche avendo riferimento alla loro quantificazione, versamento ed eventuale trasferimento, sarà meglio regolato da apposito regolamento interno proposto e redatto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei soci a maggioranza semplice. -

Articolo 11 - Preparazione del personale e dei soci -----

Per l'attuazione dei compiti statutari l'Associazione si avvale dell'opera qualificata dei soci di cui all'art. 9 nonché di personale, debitamente selezionato. -----

Articolo 12 - Onorificenze -----

L'Associazione conferisce onorificenze private e/o attestati di benemerenzza a chi si distingue nelle attività di sostegno, col-

laborazione, difesa e diffusione dei principi e degli obiettivi dell'associazione. -----

Le proposte e le modalità per il conferimento delle onorificenze private e/o attestati di benemerenzza avverranno sulla base di apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo. -----

Articolo 13 - Patrimonio -----

Il patrimonio dell'Associazione è unico ed indivisibile ed è destinato esclusivamente all'assolvimento degli scopi dell'associazione così come delineati all'art. 5 del presente Statuto, nonché, in via strettamente strumentale, per il funzionamento ed il sostentamento delle attività dell'associazione medesima. -----

La dotazione patrimoniale dell'Associazione è costituita dai seguenti elementi: -----

- a) quote associative di cui all'art. 9 del presente statuto; -----
- b) interessi attivi; -----
- c) finanziamenti da parte di Enti, Associazioni, Persone fisiche o giuridiche; -----
- d) lasciti, donazioni, elargizioni o atti di liberalità in genere; ---
- e) contributi di organismi internazionali; -----
- f) ricavato delle manifestazioni e delle attività organizzate dall'Associazione; -----
- g) rimborsi derivanti da convenzioni; -----
- h) proventi derivanti da attività di sponsorizzazione con aziende nazionali ed internazionali. -----

Articolo 14 - Organi -----

Sono organi dell'Associazione: -----

- a) L'Assemblea degli associati; -----
- b) Il Consiglio Direttivo; -----
- c) Il Presidente -----
- d) Il Vice Presidente; -----
- e) Il Segretario Generale; -----
- f) Il Revisore dei Conti; -----
- g) Il Collegio dei Proviviri. -----

Il Consiglio Direttivo può, inoltre, facoltativamente istituire un organo ulteriore rappresentato dal Comitato Tecnico Scientifico di supporto. -----

Lo svolgimento delle attività relative agli organi dell'Associazione deve intendersi a titolo gratuito. L'associazione potrà istituire sedi secondarie ed uffici distaccati a livello regionale, provinciale e locale con apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo. -----

Articolo 15 - Assemblea -----

L'Assemblea della associazione è costituita da tutti gli associati aventi diritto di voto, in regola con il versamento dei contributi di cui all'art. 9 del presente Statuto. -----

L'Assemblea è convocata una volta all'anno dal Presidente en-

tro la fine del mese di ottobre e comunque ogni volta che il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno. -----

La convocazione dell'assemblea è fatta mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. -----

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ai soci almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione. -----

Nei casi d'urgenza la convocazione potrà avvenire anche mediante avviso, comunicato a mezza di telegramma, fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea. L'indirizzo, il numero di fax e la casella di posta elettronica ove inviare l'avviso di convocazione saranno quelli risultanti dal libro dei soci. -----

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua mancanza, dal Vice presidente, o da altra persona designata dall'assemblea medesima. -----

L'assemblea può essere tenuta mediante mezzi di collegamento audio/video, purché sia assicurato ai partecipanti il diritto all'intervento ed all'espressione del diritto di voto. In tale caso, l'assemblea si reputa tenuta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il Segretario. -----

Articolo 16 - Competenze dell'assemblea -----

Sono di competenza dell'assemblea: -----


- a) l'approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'associazione; -----
- b) l'approvazione del bilancio annuale preventivo e consuntivo;
- c) la nomina del Consiglio Direttivo; -----
- d) la nomina del Collegio dei Revisori; -----
- e) la nomina del Collegio dei Proviviri; -----
- f) qualsiasi delibera attinente l'associazione, ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo; -----
- g) l'eventuale approvazione di regolamenti interni; -----
- h) le modifiche dello statuto e del regolamento interno nonché lo scioglimento dell'associazione e la nomina di uno o più liquidatori. -----

Articolo 17 - Diritto di voto -----

Ogni socio ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'assemblea ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell'associazione. -----

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà del numero complessivo dei soci aventi diritto ai sensi del presente Statuto; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto, intervenuti in proprio o per delega. -----

L'assemblea delibera a maggioranza semplice dei voti dei pre-



senti e dei rappresentati su tutte le materie, fatta eccezione per la revoca del Consiglio Direttivo per gravi inadempienze, per le modifiche dello Statuto nonché per lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione che richiedono il voto favorevole di almeno i 2/3 dei soci. -----

Delle riunioni dell'assemblea viene redatto da parte del Presidente e del Segretario dell'assemblea, apposito verbale. -----

Articolo 18 - Consiglio Direttivo -----

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto fino ad un massimo di 11 (undici) consiglieri, compresi il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario Generale. -----

Essi durano in carica per il periodo di tempo stabilito all'atto della loro nomina e sono rieleggibili. -----

In caso di cessazione di un consigliere nel corso dell'esercizio è in facoltà del consiglio stesso di cooptare il sostituto che rimarrà in carica sino alla prossima assemblea. -----

In caso di cessazione della maggioranza dei consiglieri in carica, si intende decaduto l'intero consiglio. -----

Articolo 19 - Riunioni del Consiglio Direttivo -----

Le riunioni del consiglio sono convocate dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno. -----

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate, inoltre, quando ne facciano richiesta almeno 2 consiglieri. -----

L'avviso di convocazione deve essere inoltrato senza obblighi di forma, purché con mezzi obiettivamente idonei, almeno cinque giorni prima di quello fissato dalla riunione salvo i casi di urgenza. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà avvenire mediante avviso comunicato a mezzo di telegramma, fax o posta elettronica almeno 3 giorni prima del termine fissato per lo svolgimento della riunione. L'indirizzo, il numero di fax e la casella di posta elettronica ove inviare l'avviso di convocazione saranno quelli comunicati dai consiglieri all'atto di accettazione della carica o modificati in forma scritta successivamente. --

Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal vice presidente o, in sua assenza, da persona designata dagli intervenuti. -----

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. -----

Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri il Presidente, il Vice presidente e il Segretario Generale. -----

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto da parte del Presidente e del Segretario del Consiglio, apposito verbale.

Articolo 20 - Gestione ordinaria e straordinaria -----

Al Consiglio Direttivo è demandata la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, la promozione e l'organizzazio-

ne delle attività sociali, la erogazione, nei limiti delle disponibilità, dei fondi necessari per il conseguimento delle finalità associative. Il Consiglio Direttivo redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo, sulla base delle indicazioni del Segretario Generale. -----

Il Consiglio Direttivo determina ogni anno l'ammontare delle quote associative e l'ammontare di eventuali contributi straordinari, nonché il termine entro il quale gli stessi devono essere versati. -----

Il Consiglio Direttivo potrà realizzare progetti ed iniziative anche a carattere permanente per promuovere nel modo più ampio possibile le attività dell'associazione, provvedendo alla disciplina di tali iniziative e progetti mediante appositi regolamenti. -----

Il Consiglio Direttivo può delegare proprie attribuzioni, per singoli atti o categorie di essi, ai propri componenti o al Segretario Generale, determinando i limiti della delega nell'ambito della quale viene attribuita anche la rappresentanza legale dell'associazione. -----

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere tenute mediante mezzi di collegamento audio/video, purché sia assicurato ai partecipanti il diritto all'intervento ed all'espressione del diritto di voto. In tale caso, la riunione si reputa tenuta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il Segretario. -----

Articolo 21 - Il Presidente -----

Al Presidente dell'associazione spetta la legale rappresentanza dell'associazione in giudizio e nei confronti dei terzi. Ad esso compete l'ordinaria conduzione dell'associazione con obbligo di riferire al Consiglio Direttivo circa l'attività compiuta; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma, in tal caso, deve convocare con urgenza il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. -----

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea degli iscritti e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma, ove se ne presenti la necessità. -----

Esercita altresì tutte le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio Direttivo. -----

Articolo 22 - Il Vice Presidente -----

Il Vice Presidente ha il compito di sostituire il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. -----

Articolo 23 - Il Segretario Generale -----

Il Segretario Generale coadiuva il Presidente dell'associazione

nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione. -----

Il Segretario Generale esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo ed esercita i poteri delegati in via generale o particolare, dal medesimo Consiglio. -----

Tiene e gestisce la cassa dell'Associazione, fornisce ogni anno al Consiglio Direttivo le indicazioni necessarie per la redazione del bilancio preventivo e consuntivo e redige una relazione sulla gestione economica della associazione da sottoporre al Consiglio Direttivo. -----

Articolo 24 - Revisore dei conti -----

La gestione dell'associazione è sottoposta al controllo di un Revisore iscritto all'albo dei Revisori dei Conti che resta in carica tre anni ed è rieleggibile. -----

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di consigliere delegato. -----

Il Revisore dei Conti cura la tenuta del libro delle determinazioni del Revisore, può partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo, con funzione consultiva, all'assemblea se richiesto, verifica la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri e redige un'apposita relazione accompagnatoria ai bilanci da sottoporre all'assemblea. -----

Articolo 25 - Il Collegio dei Probiviri -----

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di vigilanza e garanzia dell'Associazione. Si compone di tre membri eletti dall'Assemblea dei soci. I probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. -----

La carica di probiviro è incompatibile con quella di Presidente o Consigliere delegato. -----

Compiti del Collegio dei Probiviri sono: -----

- nominare un rappresentante che partecipa di diritto e con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo; -----
- far rispettare lo statuto e tutti i regolamenti sociali; -----
- controllare l'operato del Consiglio Direttivo; -----
- tutelare gli interessi morali dell'Associazione e dei soci nei confronti di altri soci o di persone e/o società e/o altri enti; ---
- dirimere le controversie interne tra i soci o tra i soci e il Consiglio Direttivo per fatti connessi all'attività sociale. -----

Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta ve ne sia bisogno e delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri. Ogni socio ha la facoltà di ricorrere ai Probiviri qualora si ritenga lesa in un suo singolo interesse, inerente l'attività sociale, oppure valuti non corretto l'operato del Presidente e/o del Consiglio Direttivo. -----

La decisione dei probiviri è vincolante per il Consiglio Direttivo. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili e tutti

i soci, aderendo allo statuto, rinunciano espressamente in materia sociale ad altre forme di opposizioni giudiziali o extra-giudiziali. -----

I probiviri per l'acquisizione degli elementi necessari all'esplorazione della loro attività hanno diritto di convocare i soci e di accedere agli atti dell'Associazione. -----

Articolo 26 - Comitati -----

Il Consiglio Direttivo può nominare uno o più Comitati con funzione consultiva. -----

Il Consiglio Direttivo nomina i singoli membri del Comitato tra personalità che abbiano particolari titoli di merito (pubblicazioni, esperienze specifiche ecc.), provvedendo altresì a disciplinare le competenze dell'organo ed il funzionamento tramite un apposito regolamento. -----

Articolo 27 - Esercizio di bilancio -----

Gli esercizi del bilancio dell'associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. -----

Entro il mese di Aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo dell'esercizio in corso da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. -----

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione. -----

Il bilancio consuntivo è composto da stato patrimoniale, rendiconto economico della gestione e relazione sulla gestione. Lo stato patrimoniale ed il rendiconto sulla gestione devono consentire l'individuazione della gestione caratteristica dell'ente e rappresentare la gestione finanziaria e straordinaria dell'ente medesimo. La relazione sulla gestione deve indicare tutti gli elementi e tutte le informazioni - qualitative e quantitative - che si ritengano utili per una migliore comprensione dello stato patrimoniale e del rendiconto sulla gestione, o anche una sintesi dell'attività dell'associazione. -----

Articolo 28 - Utili e avanzi di gestione -----

E' fatto assoluto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, capitale o proventi, anche derivanti da attività commerciali accessorie o da altre forme di auto finanziamento, durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. -----

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali della Associazione o di quelle ad esse direttamente connesse. -

Articolo 29 -Scioglimento -----

Lo scioglimento della stessa può avere luogo o per deliberazione dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni. -----

In caso di scioglimento, l'assemblea nomina uno o più liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto, su indicazione della assemblea ed ad opera dei liquidatori, a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'art. 3 , comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. ---

Articolo 30 - Norme di rinvio -----

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le norme previste dalla legge agli artt. 12 e segg. Cod. Civ. -----

f.to ORIANA ARIOSTO -----

f.to LUCA TROILI - Sigillo del Notaio -----

^^^^^^

Copia conforme all'originale composta di 4 fogli muniti delle firme prescritte dalla legge notarile che si rilascia ad uso della parte. -----

Roma, 1° agosto 2014 -----

A large, stylized handwritten signature in black ink is written across the page. To the right of the signature, there is a circular notary seal, which is partially obscured by the signature's loops. The seal contains some illegible text and a central emblem.